

REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

COMITATO UNICO DI GARANZIA

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Sicurezza dei professionisti sanitari e sociosanitari: 12 marzo la Giornata nazionale

Iniziativa di comunicazione per promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità

La **Legge 14 agosto 2020, n. 113** in materia di **sicurezza** per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, in vigore **dal 24 settembre 2020**, prevede:

- pene consistenti in caso di lesioni agli operatori sanitari;
- istituzione di **un Osservatorio nazionale** sul fenomeno, approvato con **Decreto 13 gennaio 2022**;
- istituzione della Giornata Nazionale di educazione e prevenzione dei fenomeni di violenza il 12 marzo di ogni anno con Decreto 27 gennaio 2022.

Le sanzioni introdotte per coloro che usano atti di violenza contro i professionisti della sanità:

- (art. 4-6) stabilisce **un aumento della sanzioni penali** in caso di violenza o aggressione al professionista sanitario, modificando l'articolo 583-quater del codice penale e l'art. 61 e in materia di procedibilità (artt. 581 e 582).
- L'art. 7 richiede alle strutture di prevedere nei propri **piani per la sicurezza**, misure volte a stipulare specifici **protocolli operativi** con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento a tutela degli operatori.



REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

COMITATO UNICO DI GARANZIA

PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

• Infine, (art.8) introduce una **sanzione amministrativa**: il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del professionista sanitario.

Sul profilo penale, il testo interviene sull'art. 583-quater c.p. per aggravare le pene (per le lesioni gravi, reclusione da 4 a 10 anni, e per le lesioni gravissime, reclusione da 8 a 16 anni):

- a chiunque cagioni lesioni gravi o gravissime procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Il testo inserisce, **tra le circostanze aggravanti comuni del reato** – che comportano **un aumento di pena fino a un terzo** – l'avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell'esercizio o a causa di tali attività (art. 5). Nel testo si stabilisce anche che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano **procedibili d'ufficio** quando ricorre la nuova aggravante (art. 6).

NO ALLA VIOLENZA

SI ALLA BELLEZZA DEL PRENDERSI CURA CON CURA

Generiamo insieme la bellezza nei luoghi di cura

NOallaviolenza.rispettiamoilavorodichisiprendecura@asl.bari.it

12 marzo 2022 Giornata Nazionale di sensibilizzazione



